



## TRIBUNALE DI TREVISO

UDIENZA del 19.4.'23

tenuta dal giudice dr.ssa XXXX XXXX. Alle ore

10.10 compaiono:

- per parte ricorrente l'avv. ROSA DENIS ,
- per parte resistente il DR .XXXX XXXXin sostituzione dell'avv. Rozza

L'avv. ROSA DENIS precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo e note conclusive e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi. Il sig. XXXX XXXX lavora (vedasi cedolino di marzo). Si contesta in toto la costituzione del Ministero.

Il dr. XXXX XXXX nel riportarsi alla memoria del Ministero chiede il rigetto della domanda.

I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.

Il giudice si ritira in camera di consiglio; quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dandone lettura.

Il giudice

dott.ssa XXXX XXXX



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI TREVISO**

all'udienza del 19/04/2023 il giudice del lavoro dr.ssa XXXX XXXXha

pronunciato la seguente

**SENTENZA ex art. 429 c.p.c.**

nella causa n. **XXXX /2022** tra le parti:

**Ricorrente: XXXXX XXXX**



## Tribunale di Treviso

con gli Avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Fabio Ganci, Denis Rosa, Nicola Zampieri, Maria Maniscalco,

**Resistente:**

### **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO,**

con il funzionario delegato Avv. XXXXXX

#### **Motivi della decisione**

L'odierno ricorrente ha esposto di aver prestato servizio con continuità alle dipendenze del Ministero convenuto in qualità di docente in virtù di una serie di contratti a tempo determinato, stipulati tra l'a.s. 2020/21 e il corrente a.s. 2022/23:

A.S.	ISTITUTO	CL CONC	ORE	DAL	AL
2020-21	I.S. GALILEI CONEGLIANO	B015	19	22/09/20	31/08/21
2021-22	I.S. GALILEI CONEGLIANO	B016	19	08/09/21	31/08/22
2022-23	I.S. VITTORIO VENETO V. VENETO	B017	18	03/09/22	31/08/23

In esecuzione di questi contratti, ha sostenuto d'aver svolto mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato e che, ciò nonostante, il Ministero - agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato - non avrebbe accordato la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (la c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.

Parte ricorrente lamenta l'illegittimità della disparità di trattamento tra docenti in ruolo e docenti assunti con contratti a termine invocando la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70/CE nonché gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria, l'art. 10 della Carta sociale europea, l'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Chiede l'accertamento del proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente richiesta di condanna del Ministero.

L'Amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi, ha eccepito il difetto di giurisdizione del g.o. e la prescrizione quinquennale, e ha contestato nel merito la pretesa di parte ricorrente (negando che la carta elettronica del docente possa essere annoverata tra le "condizioni di impiego" per le quali è sancita l'uguaglianza tra docenti a termine e docenti in ruolo, e sostenendo che se il diritto alla formazione non viene negato ai docenti a termine, solo per gli assunti a tempo indeterminato si impone la formazione obbligatoria, permanente e strutturale (art. 1, co. 124 l. n. 107/2015).

Ha chiesto, in via subordinata, di rapportare l'importo annuo di Euro 500 al servizio effettivamente reso.

La causa è stata discussa e decisa all'udienza odierna.



\*\*\*

In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.

Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante "carta elettronica" è stata prevista per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «*i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121*».

Il d.P.C.M. n. 32.313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai "*docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova*".

Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016, il Governo ha quindi confermato che "*la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari*".

Dalla lettura di tali disposizioni emerge come i docenti con contratto a tempo determinato siano stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Di qui il rilievo secondo cui vi sarebbe una vera e propria discriminazione a danno dei docenti precari che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che la scelta di un sistema di formazione "a doppia trazione" (la formazione obbligatoria, permanente e strutturale dei docenti di ruolo, economicamente sostenuta con l'erogazione della Carta; quella non obbligatoria, e pertanto non economicamente sostenuta, dei docenti non di ruolo) collida "*con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. [...] è evidente la non conformità ai canoni*



*di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.*

*5.3. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.*

*5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto”.*

Il Giudice amministrativo, inoltre, consapevole della previsione contenuta nell'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015 (norma di rango primario), ha ben ricostruito, nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, i rapporti tra legge e contratto collettivo, che sono guidati dal criterio della riserva di competenza.

Nel caso di specie, in particolare, la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, non si è ritenuto corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.

*“E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal che si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la*



*già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (così Cons. Stato 16.03.2022, n. 1842).*

Sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, è poi recentemente intervenuta sulla questione la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. La Corte ha ritenuto che *“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”.*

Sulla base di tale premessa, che confuta il principale presupposto dell'argomentare della difesa del Ministero, la Corte di Giustizia - con sentenza interpretativa che, precisando il significato e la portata del diritto dell'Unione, ha effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione, ed è dunque vincolante per i giudici nazionali<sup>1</sup> - ha affermato che *“la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (Corte Giustizia UE, sez. VI, 18/05/2022, n.450).*

Nè persuade la deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni scolastici: aderendo a questa tesi, infatti, si finirebbe per

---

<sup>1</sup> cfr. Cass. 8.02.2016, n. 2468.



## Tribunale di Treviso

---

attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata.

Sotto altro profilo, l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016, ha chiarito, che *«le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate»*. Se ne ricava, a dimostrazione che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo [cfr., nello stesso senso, Trib. Torino, n. 1259/2022].

Inconferente è l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal Ministero, atteso che nel caso di specie non vengono in rilievo emolumenti riferibili a periodi antecedenti al quinquennio a ritroso dalla notifica del ricorso.

Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. da 2020/21 a 2022/23, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del Ministero a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.500 tramite il sistema della Carta elettronica.

La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.

Le spese di lite possono essere compensate per metà attesa l'evoluzione giurisprudenziale in merito alla corretta interpretazione delle norme qui rilevanti (apparentemente favorevoli alle tesi dell'amministrazione sotto il profilo meramente letterale), con decisivo intervento anche di una recente pronuncia della Corte di Giustizia UE. Le spese di lite, pertanto, sono poste a carico di parte resistente nei limiti della metà che viene liquidata come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. dal 2020/21 al 2022/23 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il Ministero convenuto a mettere a



Tribunale di Treviso

---

disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.500 tramite il sistema della Carta elettronica;

- Compensa per  $\frac{1}{2}$  le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della residua metà liquidata, limitatamente a tale residua frazione, in complessivi Euro 500 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.

Treviso, 19/04/2023

Il Giudice

Dott. XXXX XXXX